

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

(testo coordinato del regolamento emanato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014 integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 290/2016 del 10/03/2016)

Indice sommario

- Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito)
- Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito)
- Art. 3 (Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento)
- Art. 4 (Presentazione e approvazione della proposta)
- Art. 5 (Comitato dei Garanti)
- Art. 6 (Limite alle candidature)
- Art. 7 (Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore)
- Art. 8 (Disposizioni finali)

Articolo 1

Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:

- a)** abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.
- b)** abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell'Istituzioni Accademica.
- c)** alla data di presentazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito”

1. Il titolo di “professore emerito” può essere conferito ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.

2. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo:

- a)** incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali.
- b)** cariche accademiche e negli Organi dell'Ateneo; ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo.
- c)** prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.

Articolo 3

Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato, da parte di un professore di prima fascia appartenente al medesimo Dipartimento.

2. La proposta dev'essere sostenuta da:

- a)** tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia appartenenti ad altri Atenei italiani o di professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri;
- b)** l'adesione alla proposta di almeno il 15% dei professori di prima fascia appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. Il numero minimo delle adesioni è determinato al momento di presentazione della proposta.

Articolo 4

Presentazione e approvazione della proposta

1. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio, previa verifica con i competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 1 e dell'insussistenza di cause di esclusione in capo al candidato. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.

2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento.

3. Ogni singola candidatura dev'essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione.

4. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio o di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata dal Dipartimento.

Articolo 5

Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. I membri sono nominati dal Rettore previa comunicazione al Senato Accademico, assicurando una equilibrata partecipazione di genere.
2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Il Comitato valuta la proposta di candidatura inoltrata dal Dipartimento, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del candidato nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.
3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico.

Articolo 6

Limite alle candidature

1. Per ogni anno solare l'Ateneo non può in ogni caso proporre il conferimento del titolo secondo le procedure di cui agli art. 4 e 7 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della media dei professori cessati dal servizio nell'arco dei tre anni solari precedenti ed in possesso di almeno 20 anni di ordinariato.
2. Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non superiore al limite di cui al comma 1.
3. Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell'anno solare in cui il Dipartimento le ha approvate, possono essere sottoposte alla valutazione del Comitato dei Garanti nell'anno solare successivo.
4. Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono essere ulteriormente ripresentate.

Articolo 7

Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'art.1 del presente regolamento e in mancanza delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 1.

2. La proposta di candidatura tiene conto dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento nonché, in aggiunta, dei particolari meriti o servizi resi dal candidato a favore dell'Ateneo.

3. La proposta è sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comitato di Garanzia che assume una delibera motivata, secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento. In caso di approvazione, il Rettore trasmette al Ministero competente la proposta di conferimento del titolo, previa delibera del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione nella composizione ristretta alla rappresentanza dei docenti.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito" approvato con D.R. n. 247/2013 del 03/04/2013.

2. Alle candidature approvate dai Consigli di Dipartimento e non esaminate dal Comitato dei Garanti si applica la soglia massima individuata in base all'art. 6.
